

**MANUALE PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA**

R.L.S.



INDICE

RLS e RLST: novità legislative.....	6
Dove sono presenti gli RLS.....	6
Accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni	7
Diritti e doveri degli RLS.....	8
Gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto	11
Obblighi del datore di lavoro	12
Anche i lavoratori hanno i loro obblighi	14
Allegati	15
Convocazione elettorale aziende fino a 15 dipendenti	16
Verbale della riunione periodica di prevenzione e protezione	18
Richiesta convocazione riunione periodica	19
Programma corso di formazione per RLS Contenuti minimi Decreto 16 Gennaio 1997.....	19
Contenuti dei corsi di formazione	20
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso	22
Materiale didattico formativo	27







RLS E RLST: NOVITÀ LEGISLATIVE

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) o Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza territoriali (RLST), sono di fatto la novità della legislazione in materia di salute e sicurezza, contenuta nella direttiva comunitaria, trasposta prima nel titolo I del D.Lgs. 626/94 e successivamente al titolo I d.lgs. 81 del 2008 (T.U.) e sue modifiche con il D.lgs. 106 del 2009, con due obiettivi risaltanti:

- La consultazione e la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione della sicurezza per raggiungere i massimi livelli di lavoro sicuro possibile;
- contribuire nelle diverse azioni sino alle scelte di prevenzione e divenire soggetti di sistema aziendale.

Con le modifiche introdotte viene rafforzato il ruolo partecipativo e responsabile dell'RLS nelle aziende, confermando l'attenzione che il legislatore ad esso rivolge.

DOVE SONO PRESENTI GLI RLS

In tutte le aziende, o unità produttive, dovrà essere eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con differenti modalità se l'azienda occupa sino a quindici dipendenti pertanto:

- informarsi presso l'Organismo Paritetico territoriale di riferimento se vi è già presente il rappresentante territoriale individuato per più aziende dello stesso comparto di appartenenza.
- In caso di non presenza del RLst, che esercita le funzioni attribuite con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza, l'organismo paritetico territoriale dovrà provvedere alla sua elezione.

L' RLST E' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI ALTRE FUNZIONI SINDACALI

Se si appartiene ad aziende il cui numero di dipendenti è superiore a 15 bisognerà eleggere l'RLs durante le elezioni della RSU

Qualora non vi siano particolari accordi in sede di contrattazione collettiva il Ministero del Lavoro destinerà un'unica giornata Nazionale utile alla elezione di tutti i Rappresentanti dei lavoratori.

Nei contesti produttivi aventi presenza di più imprese potrà essere eletto, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Rappresentante dei lavoratori di sito produttivo, relativo a:

- Porti sedi di Autorità portuale
- Centri intermodali di Trasporto
- Impianti siderurgici
- Cantieri con rapporto 30.000 uomini giorno
- Contesti produttivi con problematiche connesse ai rischi interferenti con numero di addetti superiori a 500 unità.

RICORDA

Salvo diverse determinazioni stabiliti in sede di contrattazione collettiva e/o integrativa, il numero minimo dei rappresentanti da eleggere sono di:

- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

IN OGNI CASO IL DATORE DI LAVORO DOVRA' PROVVEDERE A COMUNICARE IL NOMINATIVO ALL'INAIL ED ALL'OPT (ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE)

L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E' INCOMPATIBILE CON LE NOMINE DI RESPONSABILE O ADDETTO AI SERVIZI DI PREVENZIONE PROTEZIONE AZIENDALE I COMPITI ATTRIBUITI E COME ESPLETLARI

Il Rls ha la facoltà di accedere in tutti i luoghi di lavoro al fine di conoscere la realtà lavorativa e poter comunicare con i lavoratori dai quali potrà percepire il livello di sicurezza esistente ed i limiti presenti ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, richiede una grande capacità di comunicazione con i responsabili di azienda che sono tenuti non solo a consegnare la documentazione, ma a soddisfare le adeguate informazioni.

L'Rls deve essere in grado di partecipare alla riunione periodica consapevolmente.

In quanto dovrà essere consultato preventivamente e tempestivamente riguardo la valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda.

Tutto questo avviene durante la riunione periodica prevista all'art. 35 del Decreto legislativo 81/08 alla quale partecipano gli altri soggetti aziendali interessati:

- Il datore di lavoro o suo delegato
- Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
- Il medico competente

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO IN CUI SI SVOLGONO LE LAVORAZIONI

ATTIVITA' CONOSCITIVA	<i>Conoscenza realtà aziendale</i>
	<i>Informazioni dai lavoratori</i>
	<i>Scambio esperienze lettura bisogno</i>
RITORNO COMPARATIVO	<i>Verifica idoneità misure adottate</i>
	<i>Confronto lavoratori</i>
	<i>Sorveglianza applicazione documento</i>

Durante la riunione periodica dovrà essere data informazione sugli infortuni e le malattie professionali rappresentate sotto forma statistica.

Nella riunione dovrà essere esaminata dettagliatamente la Valutazione dei Rischi e il Rls fa proposte in merito all'attività di prevenzione.

Al termine della riunione periodica dovrà essere redatto verbale a cura del datore di lavoro, il quale è tenuto su richiesta del rappresentante per la sicurezza a consegnare, copia del documento contenente la valutazione dei rischi, le azioni adottate per impedirli e la programmazione nel tempo delle potenziali riduzioni e gestioni.

Sempre su richiesta il datore di lavoro dovrà consegnare copia

- ∞ del documento consequenziale alla valutazione dei rischi
- ∞ del registro degli infortuni sul lavoro

I rappresentanti sindacali territoriali o di comparto esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.



DIRITTI E DOVERI DEGLI RLS

Che il Rls dovrà promuovere l'elaborazione, l'individuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, attraverso la conoscenza e lo scambio di esperienze.

Ma soprattutto è tenuto alla verifica dell'attuazione di quanto disposto dall'azienda nel documento elaborato.

Dovrà avvertire i responsabili dell'azienda dei rischi individuati nel corso della attività.

Il Rls dovrà essere consultato quando il Ddl organizzando il sistema di prevenzione, organizza il Servizio di prevenzione e protezione e dovrà eventualmente designare gli Addetti allo stesso oltre i Rspg

Identica azione dovrà avvenire in occasione dell'organizzazione dell'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori

Quando si dovrà organizzare la formazione prevista, ovvero verificare che siano rispettati i contenuti minimi per gli stessi Rappresentanti dei lavoratori e per i lavoratori come definito nel Decreto 16 gennaio 1997.

Così come dopo aver accertato in sede di riunione periodica il livello del rischio incendio e quali adeguamenti al sistema dei soccorsi, si dovrà verificare il rispetto del programma di formazione ed addestramento per gli addetti antincendio di cui agli allegati del DM 10 marzo 1998 e la formazione degli addetti al PS di cui al DM 15 luglio 2003, N. 388 sulla base della classificazione della azienda ovvero del gruppo di appartenenza.

PER OGNI ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESISTE UN PROGRAMMA SPECIFICO
L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA IN COLLABORAZIONE
CON GLI O.P. TERRITORIALI

contenuti minimi previsti dal decreto 16 gennaio 1997
Ministro del lavoro e Ministro della sanità art. 2 per la
formazione degli Rls

- a) principi costituzionali e civilistici;
- b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
- d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- e) la valutazione dei rischi;
- f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di 32 ore.

(fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva).

Formazione

**L'Rsl ha diritto
ad una
formazione
particolare**

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DISCIPLINERÀ LE MODALITÀ
DI AGGIORNAMENTO PERIODICO NON INFERIORE A 4 ORE ANNUE (15-50 LAVORATORI)
E 8 ORE ANNUE PER LE AZIENDE CON PIÙ DI 50 LAVORATORI.

A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento, di promozione e svolgimento di attività formative nei confronti dei lavoratori.

Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

RESTANO ATTIVI gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

Supporto alle imprese aderenti per le attività dei servizi di prevenzione.

**Organismi
paritetici**

RICORDA

L'Rls può richiedere informazioni anche agli organi di vigilanza e di concerto con gli Organismi Paritetici, ricevere le informazioni di settore; potrà fare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dagli organi di vigilanza ai quali dovrà rivolgersi qualora si ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Accordo Interconfederale

Non rientrano nel monte ore assegnato:
la partecipazione alla riunione periodica, le consultazioni, la ricezione di informazione aziendali, gli incontri durante le visite degli organi di vigilanza.

Rientra nel monte ore assegnato: gli spostamenti aziendali, le consultazioni con gli organi di vigilanza, i tempi per le elaborazioni delle proposte ed ogni altra attività svolta in relazione alle Oo.Ss. ed uffici pubblici

12 ore nelle aziende fino a 5 dipendenti

30 ore da 6 a 15 dipendenti


40 ore oltre i 15 dipendenti + permessi rsu
(fatto salvo accordi contrattuali nazionali e/o territoriali ed aziendali)

Il Rls dovrà avere a disposizione il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale e negli accordi interconfederali, mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni riconosciute; gli dovranno essere messi a disposizione dal datore di lavoro.

Rammenta che hai le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali



Al ruolo RLS sono attribuite funzioni di relazioni con l'intero sistema della prevenzione



RUOLO CENTRALE NEL SISTEMA AZIENDALE DI SALUTE E SICUREZZA

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO

Valutare i tutti i rischi per la salute e sicurezza ivi inclusa quella incendio

Eliminare gli stessi alla fonte in relazione al progresso tecnico e quando non possibile ridurli al minimo

Programmare la prevenzione integrandola coerentemente con le tecniche produttive ed organizzative aziendali

Sostituire tutto ciò che è pericoloso con ciò che non lo è

Rispetto dei principi ergonomici dei posti di lavoro, attrezzature da lavoro e metodi di lavoro in rapporto alla produzione

Priorità delle misure di protezione collettiva di sicurezza e salute rispetto a quella individuale

Limitare il numero dei lavoratori al minimo quando possono essere esposti a rischio specifico l'uso di agenti chimici, fisici e biologici

Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici ed allontanamento dello stesso dal rischio per motivi sanitari

Adottare le misure igieniche adeguate e le misure di protezione collettiva ed individuale. Misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato l'uso metodico dei segnali di avvertimento e sicurezza

Effettuare la regolare manutenzione e pulizia degli ambienti di lavoro, attrezzature, macchine ed impianti, con riguardo ai dispositivi di sicurezza così come disposto dai fabbricanti

Garantire consultazione e partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti per la sicurezza e salute l'informazione, formazione, addestramento ed adeguate istruzioni ai lavoratori

TUTTO QUESTO SENZA ALCUN ONERE FINANZIARIO PER I LAVORATORI

RICORDA

È OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO:

- ✓ organizzare il servizio di Prevenzione e Protezione e designare il Responsabile con eventuali addetti
- ✓ designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e degli eventuali addetti
- ✓ designare il Medico competente
- ✓ effettuare la valutazione del rischio ed elaborare il documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente. Gli stessi atti sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori



✓ custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta

È OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E PREPOSTI

✓ designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso

✓ aggiornare le misure di prevenzione in relazione alle variazioni organizzative e produttive, aventi rilevanza ai fini della salute e sicurezza e quindi in relazione alla evoluzione della tecnica

✓ nell'affidare i compiti ai lavoratori devono tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla salute e sicurezza

✓ fornire ai lavoratori necessari ed idonei mezzi di protezione

✓ soprattutto prendere misure adeguate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle aree che li espongono ad un rischio grave e specifico

✓ richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e dell'uso dei mezzi di protezione tanto collettivi che individuali messi a loro disposizione

✓ richiedere l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'azienda

✓ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

✓ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

✓ astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato

✓ permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'articolo 19 comma 1 lettera e);



- ✓ prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
- ✓ tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro
- ✓ consultare il rappresentante per la sicurezza
- ✓ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti

ANCHE I LAVORATORI HANNO I LORO OBBLIGHI

- ✓ prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (in conformità alla formazione ed alle istruzioni e mezzi forniti dal datore di lavoro).
- ✓ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- ✓ utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ✓ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- ✓ segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione e di tutte le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione di controllo;
- ✓ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ✓ sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- ✓ contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

La eventuale violazione può essere sanzionata dall'organo di vigilanza



ALLEGATI

Modello scheda Convocazione elettorale aziende

Modello comunicazione di avvenuta elezione del RLS

Modello verbale di riunione periodica

Modello richiesta convocazione riunione periodica

Programmi corsi di formazione per RLS

Programmi corsi di formazione per lavoratori

Contenuti dei corsi di formazione antincendio

Contenuti dei corsi di formazione primo soccorso





Convocazione elettorale aziende fino a 15 dipendenti

COMUNICAZIONE AZIENDALE

Si sensibilizzano tutti i lavoratori dell'Azienda xxxx sull'importanza di individuare la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in coerenza con l'art. 47 del D. Lgs. 81/2008.

Sono indette nella giornata del xxxxx le elezioni per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

L'Azienda metterà a disposizione per le operazioni di voto, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 il locale PRESSO xxxxxx.

Le elezioni si svolgeranno, come previsto dall'accordo interconfederale (sentite le OO.SS. territoriali), a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Hanno diritto al voto tutti i dipendenti iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i dipendenti, non in prova, con contratto a tempo indeterminato.

Firme dei lavoratori

Rappresentanza dei lavoratori Azienda Mattoni Costruzioni

VERBALE DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (D. LGS. 81/08, ART. 47) DEL XXXXXX

Lavoratori aventi diritto di voto: n. xx

Votanti: n. xxx

Schede valide :n. xxx

Schede bianche: n. xxx

Schede nulle :n. xxx

Hanno ricevuto voti:

Rossi Bianchi 8 voti

Bianchi Bruno 6 voti

(n. candidati)

Risulta pertanto eletto Rappresentante per la Sicurezza:

il Sig. Rossi Bianchi

Il Segretario di Seggio

Omaggio Maggio

Data



Comunicazione diretta alla direzione aziendale ed all'organismo paritetico territoriale di elezione avvenuta del Rappresentante per la Sicurezza

Spett.le Soc. Mattoni Costruzioni

In data xxxxx, nella sede dell'azienda xxxxxxx è stato eletto dai lavoratori al loro interno il Sig. Rossi Bianchi, qualifica carpentiere, reparto costruzioni.
Quanto sopra per gli adempimenti consequenziali di pertinenza aziendale.

Il Rappresentante per la Sicurezza

Ai Signori

Rossi Bianchi
Certo Sicuro
Cura Sani

Rappresentante per la Sicurezza
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Medico Competente

Oggetto : Convocazione di riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art.35, comma 1, D.Lgs. 81/2008)

Il sottoscritto Sig. xxxx in qualità di legale rappresentante (datore di lavoro) con la presente

CONVOCA

Una riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. Lgs. 81/2008, alla quale è richiesta la Vs. partecipazione.

Tale riunione avrà luogo il giorno xxxx ora xxxx presso la sede xxxx.

Nel corso della riunione verrà sottoposto all'esame:

il documento elaborato all'esito della valutazione del rischio e di cui all'art. 28, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008;

analisi sull'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

criteri di scelta , caratteristiche ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

programmi di informazione e formazione dei dirigenti , preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Distinti saluti.

La comunicazione dovrà essere formulata 5 giorni antecedenti l'incontro la fine di consentire la ricezione delle adeguate informazioni.

Richiesta convocazione riunione periodica

Spett. le Mattoni Cementi snc

Oggetto : Convocazione di riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, comma 1, D. Lgs. 81/2008)

Il sottoscritto Sig. xxxxx in qualità di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 35 comma 1, D. Lgs. 81/2008

La tempestiva convocazione della riunione periodica a seguito delle subentrate variazioni di esposizione ai rischi in merito a specifiche condizioni delle lavorazioni attualmente in corso. Distinti saluti

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Programma corso di formazione per RLS Contenuti minimi Decreto 16 Gennaio 1997

Durata corso 32 ore

- a) Principi costituzionali e civilistici;
- b) La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- c) I principi soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
- d) La definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- e) La valutazione dei rischi;
- f) L'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
- g) Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) Nozioni tecnica della comunicazione.

Programma corso di formazione per Lavoratori Contenuti minimi Decreto 16 Gennaio 1997

- a) I rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
- b) Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- c) Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

I corsi di dovranno effettuare

- All'assunzione
- Trasferimento o cambio di mansione
- Introduzione di nuove attrezzature e/o nuove tecnologie, sostanze e preparati pericolosi.
- In relazione all' evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi

L'addestramento dovrà essere effettuato da persona esperta

CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE

CORSO A: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)

- Principi della combustione;
- Prodotti della combustione;
- Sostanze estinguenti in relazione al tipo d'incendio;
- Effetti dell'incendio sull'uomo;
- Divieti e limitazioni di servizio;
- Misure comportamentali.



2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA)

- Principali misure di protezione antincendio;
- Evacuazione in caso di incendio;
- Chiamata dei soccorsi.

3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
- Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi e tramite dimostrazione pratica.

CORSO B: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE)

• 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)

- Principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

• 2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)

- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.





- 3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

CORSO C: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
(DURATA 16 ORE)

- 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE)

- Principi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

- 2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)

- Misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.

- 3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)

- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.

- 4) ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)

- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

**OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI
DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI
AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A**

OBIETTIVI DIDATTICI	PROGRAMMA	TEMPI
Prima giornata MODULO A		Totale n. 6 ore
Allertare il sistema di soccorso	a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.	
Riconoscere un'emergenza sanitaria	1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro) b) stato di coscienza c) ipotermia e ipertermia; 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.	
Attuare gli interventi di primo soccorso	1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno; 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.	

Conoscere i rischi specifici

dell'attività svolta

		totale n. 4 ore
Seconda giornata MODULO B	Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro	1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) traumi e lesioni toraco-addominali.
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro	1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne	
Terza giornata MODULO C	Acquisire capacità di intervento pratico	1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 5) Tecniche di tamponamento emorragico. 6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
		totale n. 6 ore



**OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI
DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI
AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B E C.**

OBIETTIVI DIDATTICI	PROGRAMMA	TEMPI
Prima giornata MODULO A		Totale n. 4 ore
Allertare il sistema di soccorso	<p>a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.);</p> <p>b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.</p>	
Riconoscere un'emergenza sanitaria	<p>1) Scena dell'infortunio:</p> <p>a) raccolta delle informazioni;</p> <p>b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;</p> <p>2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:</p> <p>a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro)</p> <p>b) stato di coscienza</p> <p>c) ipotermia e ipertermia;</p> <p>3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio.</p> <p>4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.</p>	
Attuare gli interventi di primo soccorso	<p>1) Sostenimento delle funzioni vitali:</p> <p>a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree;</p> <p>b) respirazione artificiale;</p> <p>c) massaggio cardiaco esterno;</p> <p>2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso:</p> <p>a) lipotimia, sincope, shock;</p> <p>b) edema polmonare acuto;</p> <p>c) crisi asmatica,;</p> <p>d) dolore acuto stenocardico;</p> <p>e) reazioni allergiche;</p> <p>f) crisi convulsive;</p> <p>g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.</p>	



Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta

Seconda giornata
MODULO B

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro

- 1) Cenni di anatomia dello scheletro.
- 2) Lussazioni, fratture e complicanze.
- 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
- 4) traumi e lesioni toraco-addominali.

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro

- 1) Lesioni da freddo e da calore.
- 2) Lesioni da corrente elettrica.
- 3) Lesioni da agenti chimici.
- 4) Intossicazioni
- 5) Ferite lacerato contuse.
- 6) Emorragie esterne

Terza giornata
MODULO C

Acquisire capacità di intervento pratico

- 1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
- 2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
- 3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta.
- 4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
- 5) Principali tecniche di tamponamento emorragico.
- 6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
- 7) Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

totale n. 4 ore

totale n. 4 ore



MATERIALE DIDATTICO E FORMATIVO



CHI È IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ?

**È LA PERSONA CHE VIENE
ELETTA O DESIGNATA DAI LAVORATORI**
ed ha il compito di rappresentarli negli
aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro

Art.2 comma 1 lettera i) D.L.vo 81/08

2

IL PERCORSO STORICO I DIRITTI DEL LAVORATORE



Nel 1911 negli Stati Uniti
lavoravano più di due milioni di
ragazzi di età inferiore a 16 anni
Molti lavoravano per 12 o più ore
al giorno, sei giorni per settimana,
spesso in scarse condizioni di
igiene e sicurezza, sempre per
misure retribuzioni.


(U.S.Department of Labour)

<http://www.dol.gov>

3

IL PERCORSO STORICO

I DIRITTI DEL LAVORATORE



IL PERCORSO STORICO

L. 300/70

Statuto dei Lavoratori

ART. 9. - Tutela della salute e dell'inc integrità fisica

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

IL PERCORSO STORICO

La figura del RLS:

- ❖ **NASCE** con il D.L.vo 626/94
- ❖ **VIENE POTENZIATO** con la legge n.123/07 che ha così modificato il D.L.vo 626/94:

art 18: modalità di elezione degli RLS aziendali, territoriali e di comparto (unica giornata su tutto il territorio)

art 19: la possibilità di richiedere al datore di lavoro la copia del documento di valutazione dei rischi nonché del registro infortuni

6

IL PERCORSO STORICO

- ❖ **E' CONFERMATO E POTENZIATO** con il D. L.vo 81/2008 (*in particolare art 47/48/49/50*)

➤ **IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEVE RIPORTARE:** oltre al nominativo del RSPP e del Medico Competente, *il nominativo dell'RLS o RLST*

art. 28 comma 2 lett. e) D.L.vo 81/08

➤ **IL MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE DEVE ASSICURARE L'ADEMPIMENTO A**

tutti gli obblighi tra i quali quelli di natura organizzativa :
... consultazione degli R.L.S.

art. 30 comma 1 lett.c) D.L.vo 81/08

7

QUINDI.....

QUALSIASI LAVORATORE PUÒ DIVENTARE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA E CANDIDARSI ALLE
ELEZIONI



8

IMPEGNANDOSI A:

1. Conoscere ed esprimere le **necessità** dei lavoratori rappresentati
- Partecipare attivamente al dialogo tra gli attori del sistema *(Datore di lavoro, RSP, Medico*

Competente, Servizi di prevenzione, tutti i soggetti istituzionale che hanno ruoli nella costruzione del sistema sicurezza, ecc... anche il sindacato e gli organismi paritetici)

1. Partecipare alle attività di formazione e aggiornamento
2. Conoscere l'ambito di relazione tra RLS e RSU



9

COME VIENE ELETTO?

In tutte le aziende, o unità produttive è eletto o designato l'RLS

Art. 47 comma 2 D.L.vo 81/08

**.....FINO A 15
LAVORATORI**

L'RLS è eletto direttamente dai lavoratori o individuato per più aziende nell'ambito territoriale o di comparto

art. 47 comma 3 D.L.vo 81/08

**..... CON PIU DI 15
LAVORATORI**

L'RLS è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda

In assenza di rappresentanze sindacali, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno

art. 47 comma 4 D.L.vo 81/08

10

Qualora non si proceda, le funzioni sono esercitate dal **RLSI** e **RLS di sito Produttivo**, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro

art. 47 comma 8 D.L.vo 81/08

" Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.



art. 47 comma 5 del D.L.vo 81/08

11

In ogni caso il numero minimo degli RLS è:

art 47 comma 7 D.L.vo 81/08

- **1 RLS** NELLE AZIENDE FINO A 200 LAVORATORI
- **3 RLS** NELLE AZIENDE DA 201 A 1000 LAVORATORI
- **6 RLS** NELLE AZIENDE CON PIÙ DI 1000 LAVORATORI

numero aumentabile in base agli accordi interconfederati o dalla contrattazione collettiva

Nulla è cambiato rispetto al D.L.vo 626/94

12

**"IN OGNI AZIENDA
DEVE ESSERCI
LA RAPPRESENTANZA
DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA"**

11

- qualora non si proceda alle elezioni del RLS aziendale, le sue funzioni sono esercitate *dal*

RLS TERRITORIALE O DI COMPARTO

- Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato l'RLS, partecipano **al fondo di sostegno alla piccola e media impresa, costituito presso l'INAIL**, finanziato dalle aziende da un contributo pari a 2 ore lavorative/anno per ogni lavoratore occupato in azienda

art.48 comma 3 e art.art. 52 comma 2 lett. a) D.L.vo 81/08

14

L'RLST redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo

art art. 52 comma 4 D.L.vo 81/08

GLI ORGANISMI PARITETICI

COMUNICANO A:

- 1) AZIENDE
- 2) ORGANI DI VIGILANZA

I NOMINATIVI DEGLI RLST

art.51 comma 8 D.L.vo 81/08

15

TIPOLOGIE DI RLS

art. 47 comma 1 D.L.vo 81/08

- AZIENDALE
- TERRITORIALE o di COMPARTO
- **E ... DI GRANDE NOVITA'**
- DI SITO PRODUTTIVO (in quei contesti caratterizzati dalla presenza di più aziende o cantieri):
 - art.49 comma 1 D.L.vo 81/08
 - Porti (*alcune tipologie*)
 - cantieri con almeno 30.000 uomini giorno
 - centri intermodali di trasporto (*direttiva del ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006 n. 3858*)
 - a) impianti siderurgici
 - b) complesse problematiche con interferenza di addetti operanti > a 500

16

RLS DI SITO PRODUTTIVO

È INDIVIDUATO TRA GLI RLS PRESENTI NEL SITO PRODUTTIVO, SU INIZIATIVA DEGLI STESSI

art. 49 comma 2 D.L.vo 81/08

E' RINVIATA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA LA MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

art. 49 comma 3 D.L.vo 81/08

- ESERCITA LE ATTRIBUZIONI DI RLS *delle aziende in cui è assente il RLS*
- REALIZZA IL COORDINAMENTO *tra gli RLS delle aziende operanti nel sito*

art. 49 comma 3 D.L.vo 81/08

17

FORMAZIONE

art.37 comma 10 e 11 D.L.vo 81/08

L'RLS ha diritto ad una formazione particolare, mirata ai rischi specifici dell'ambito di rappresentanza, tale da assicurare adeguate competenze sulle tecniche di controllo e prevenzione **durata 32 ore minime iniziali** a carico dell'azienda di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda, con verifiche di apprendimento

18

NOVITA':

Obbligo per ogni azienda di garantire l'aggiornamento periodico

la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo dell'aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a:

- 4 ore annue per imprese dai 15 ai 50 lavoratori
 - 8 ore annue per imprese > di 50 lavoratori
- art.37 comma 11 D.L.vo 81/08

e comunque:

la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

art.37 comma 6 D.L.vo 81/08

19

Formazione del RLST

art 48 comma 7 D.L.vo 81/08

- L'RLST ha diritto ad una formazione particolare, mirata ai rischi specifici dell'ambito di rappresentanza, tale da assicurare adeguate competenze sulle tecniche di controllo e prevenzione.
- Modalità, durata e contenuti specifici sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso di 64 ore minime iniziali, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di designazione o elezione.
- Obbligo di aggiornamento 8 ore annuali.

20

CONTENUTI MINIMI

art 37 comma 11 D.L.vo 81/08

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del **RLS** sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale nel rispetto di contenuti minimi:

- principi generali comunitari e nazionali
- legislazione sulla sicurezza del lavoro
- soggetti coinvolti e relativi obblighi
- fattori di rischio, valutazione dei rischi
- misure di prevenzione
- norme sulla rappresentanza dei lavoratori
- tecnica delle comunicazioni

21

Formazione del RLS

Deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti
art. 37 comma 12 D.L.vo 81/08

La formazione dei lavoratori e **dei loro rappresentanti** è a carico dell'azienda e si svolge durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori

art. 37 comma 12 D.L.vo 81/08

RLS TERRITORIALE

È finanziata dal fondo di sostegno alla piccola e media impresa costituito presso l'INAIL

art. 52 comma 1 lettera a) D.L.vo 81/08


22

LE COMPETENZE ACQUISITE DALLO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE

sono registrate nel libretto di formazione del cittadino di cui all' art. 2 d.l.vo 276/2003

art. 37 comma 14 D.L.v 81/08

- il cui contenuto è considerato dal datore di lavoro per programmare la formazione
- di esso l'organo di vigilanza tiene conto ai fini della verifica della formazione
- la formazione deve comunque essere assicurata dal datore di lavoro a ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 37 c.1 del D.L.vo 81/08



23

COME AVVIENE L'ELEZIONE DEL RLS e RLST

..... è prevista in un'unica giornata nazionale, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva

durante la settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, cioè in ottobre

Art.47 comma 6 D.L. vo 81/08

24

ATTRIBUZIONI DEL RLS

ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO IN CUI SI SVOLGONO LE LAVORAZIONI

Art.50 comma 1 lett. a) D.L.vo 81/08

MODALITA' ACCESSO PER IL RLST

Nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionali. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave, in tale ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organo paritetico di riferimento

art.48 comma 4 D.L.vo 81/08

CHE COSA BISOGNA SAPERE?

Se l'azienda impedisce l'accesso al RLST, questi lo comunica all'organismo paritetico o in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente

Art.48 comma 5 D.L.vo 81/08

25

ATTRIBUZIONI DEL RLS

E' CONSULTATO:

art. 50 comma 1 lett. b) c) d) del D.L.vo 81/08

- preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
- sulla designazione delle varie figure aziendali (*addetti al servizio di prevenzione, addetti alla prevenzione incendi, pronto soccorso, medico competente e RSPP*)
- In merito all'organizzazione della formazione del personale (*di cui all'art 37 D.L.vo 81/08*)

24

ATTRIBUZIONI DEL RLS

RICEVE

- tempestivamente dal Datore di lavoro, su richiesta: DVR e DUVRI
art. 18 comma 1 lett. o) e p) - e art. 50 comma 4 e 5 - D.L.vo 81/08
- e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti alle sostanze e preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione del lavoro, gli infortuni e alle malattie professionali
art. 50 comma 1 lettera e) D.L.vo 81/08
- Le informazioni provenienti dai Servizi di vigilanza
art. 50 comma 1 lettera f) D.L.vo 81/08

25

ATTRIBUZIONI DEL RLS

PROMUOVE

Elaborazione, Individuazione ed Attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori e fa proposte in merito

art. 50 comma 1 lettera h) e m) D.L.vo 81/08



FORMULA

Osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali e' di norma sentito

art. 50 comma 1 lettera j) D.L.vo 81/08

INOLTRE



28

ATTRIBUZIONI DEL RLS

AVVERTE

Il responsabile dei rischi che lui individua

art. 50 comma 1 lettera n) D.L.vo 81/08

PUÒ FAR RICORSO

alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione dai rischi adottati non siano sufficienti a garantire sicurezza

art. 50 comma 1 lettera o) D.L.vo 81/08

È TENUTO

Al segreto industriale

art. 50 comma 6 D.L.vo 81/08

29

ATTRIBUZIONI DEL RLS

È INCOMPATIBILE

L'esercizio delle funzioni del RLS con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione

art. 50 comma 7 D.L.vo 81/08

Si fa presente inoltre che

L'RLST non può svolgere qualsiasi altra funzione sindacale operativa

art. 48 c.8 D.L.vo 81/98

30

ATTRIBUZIONI DEL RLS

DEVE DISPORRE di:

Art. 50 comma 2 del D.L.vo 81/08

Tempo Mezzi Spazi

necessari per l'esercizio delle sue funzioni e delle facoltà riconosciutegli

anche attraverso l'accesso alle comunicazioni del Datore di Lavoro all'INAIL o IPSEMA (art. 18 comma 1 lettera r) del D.L.vo 81/08) riguardanti i dati relativi agli infortuni

Non può subire pregiudizio alcuno

31



ATTRIBUZIONI DEL RLS

PARTECIPA

Alla riunione periodica aziendale

art. 50 comma 1 lettera l) D.L.vo 81/08

di cui all'art 35 c.1 D.L.vo 81/08 - composta da:

RLS + Datore di lavoro + Medico competente + RSPP

❖ **Obbligatoria**

Almeno 1 volta all'anno nelle aziende e unità produttive con più di 15 lavoratori

art. 35 comma 1 D.L.vo 81/08

❖ **Facoltativa**

Nelle unità produttive fino a 15 lavoratori è facoltà (diritto) del RLS chiederne la convocazione

art 35 comma 4) D.L.vo 81/08

Della riunione deve essere redatto verbale che è a disposizione dei partecipanti

art. 35 comma 5 D.L.vo 81/08

12

RICADUTE APPLICATIVE DI OBBLIGHI ATTRIBUITI A:

MEDICO COMPETENTE

art. 25 comma 1 lettere g) e i) del d.l.vo 81/08

Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'esposizione a tali agenti.

Su richiesta deve fornire informazioni analoghe anche al RLS

Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DdL, al RSPP ed al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

13

RICADUTE APPLICATIVE DI OBBLIGHI ATTRIBUITI A:

DATORI DI LAVORO e DIRIGENTI

art. 18 punto 1, lettere n) o) p) e aa) del D.L.vo 81/08

Consentire ai lavoratori di verificare, **mediante il RLS**, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute

Consegnare tempestivamente **al RLS su sua richiesta** e per l'espletamento della sua funzione: DVR e DUVRI

Consentire al RLS l'accesso alle comunicazioni all'INAIL e IPSEMA riguardanti i dati relativi agli infortuni

Consultare il RLS nelle ipotesi di cui all'articolo 50 (attribuzioni dell'LRL)

Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi degli RLS

14

RICADUTE APPLICATIVE DI OBBLIGHI ATTRIBUITI A:

DATORE DI LAVORO CHE INTENDE SVOLGERE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

art. 34 comma 1 D.L.vo 81/08

ne deve dare preventiva informazione all'RLS

LAVORATORI

ART. 20 del D.L.vo 81/08

.....

Segnalare al D.d.L. le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché condizioni di pericolo **dandone notizia al RLS**

.....

15

RICADUTE APPLICATIVE DI OBBLIGHI ATTRIBUITI A: CANTIERI TEMPORANEI MOBILI

Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (art. 100 D.L. vo 81/08) e delle modifiche significative apportate allo stesso

il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice **consulta l'RLS, e gli fornisce** eventuali chiarimenti sul contenuto del piano

L'RLS ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

art. 102 D.L. vo 81/08

36

Quanto sopra:

nei cantieri la cui durata presunta dei lavori *e' inferiore ai duecento giorni lavorativi,* costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione periodica (di cui all'articolo 35 del D.L. vo 81/08)


salvo motivata richiesta dell'RLS

art. 104 comma 1 del D.L. vo 81/08

37

IMPORTANZA DEL RUOLO

..... l'indispensabile **INTERFACCIA**
dell'azienda nel rapporto
partecipativo tra azienda e lavoratori



28

Per far funzionare la partecipazione
il ruolo DEVE essere fortificato
con il supporto al RLS da parte:

dell'azienda

formazione, aggiornamento,

corrette procedure di informazione e consultazione

delle istituzioni preposte

a controllo - vigilanza - prevenzione

della RSU del Sindacato e OO Paritetici



29

